

**“UNIONE MONTANA GRAN PARADISO”**

**Città Metropolitana di TORINO**

**COMUNE DI LOCANA**

**PROCEDURA NEGOZIATA, ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. B),  
DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO LAVORI DI “PIANO DI  
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO 2014/2019 –  
MACRO AREA SX TORRENTE ORCO – SOTTOBACINO  
TORRENTE RIBORDONE A – SCHEDE VV006 – RIPRISTINO  
PISTA TRA SCHIAROGLIO E LA VASCA DELL’ACQUEDOTTO  
NEL COMUNE DI RIBORDONE”**

**CIG: 7201560350 – CUP: E43G16010220005**

**VERBALE VERIFICA CONGRUITA’  
DELL’OFFERTA**

Il giorno UNDICI del mese di OTTOBRE dell'anno  
DUEMILADICIASSETTE nella sede di LOCANA (TO) alle ore 9,00 si sono  
riuniti, presso gli uffici dell'U.M.G.P, il sottoscritto Geom. Stefano RIVA in  
qualità di Responsabile Unico del Procedimento, il Responsabile dell’Area  
Tecnica Geom. Nadia VALLINO, il Direttore dei Lavori Ing. Gianluca  
NOASCONO, il Titolare dell'Impresa RONCAGLION GAROFFO Guglielmo  
Sig. Guglielmo RONCAGLION GAROFFO.

**PREMESSO che:**

- in data 28/09/2017 venivano effettuate le operazioni di gara al fine di poter addivenire all'aggiudicatario della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto;

- il Presidente del Seggio di gara sospendeva la seduta pubblica al fine di rimettere gli atti di procedura al Responsabile del Procedimento, affinché procedesse a verificare l'offerta potenzialmente "anomala" con richiesta delle giustificazioni, come previsto all'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016, all'operatore economico RONCAGLION GAROFFO GUGLIELMO, risultato primo classificato che ha offerto il ribasso del 30,18%, ribasso superiore alla soglia di anomalia del 16,408%, calcolata ai sensi dell'art. 97, comma 2 lett. c) del D.lgs. n.50/2016;

- con nota prot. n. 1329 del 28/09/2017 è stata trasmessa all'impresa RONCAGLION GAROFFO GUGLIELMO la richiesta la documentazione per la verifica della congruità dell'offerta di cui all'art.97 del D.lgs. n. 50/2016;

- con nota prot. n.1355 del 04/10/2017 la Ditta RONCAGLION GAROFFO GUGLIELMO s.r.l con sede in Frassinetto (TO) via Colli 9, ha trasmesso la Relazione giustificativa ai sensi dell'art.97 del D.Lgs. 50/2016;

A completamento della documentazione trasmessa, l'impresa relaziona brevemente in merito alle condizioni "eccezionalmente favorevoli " di cui dispone per eseguire i lavori, in particolare:

- le operazioni costituenti il presente appalto sono composte da lavorazioni consuete e collaudate per l'impresa; questa situazione permette di ottenere un'economia in termini di tempi realizzativi che si traducono in risparmio di

ore impiegate dalla manodopera e dai mezzi d'opera e, quindi, nella fattibilità dell'opera senza alcun rischio per la committenza;

- L'impresa Roncaglion dispone di un magazzino di stoccaggio merci (in loc. Bisdonio tra Pont e Sparone) necessari per l'appalto che gli consente un'ottimizzazione di costi e tempi;

- L'impresa Roncaglion dispone di rimanenze di magazzino e simili oltre che di massi di scogliera di proprietà, di legname da staccionate, ecc... che consentono di non dover esborsare cifre per gli acquisti e di avere immediata disponibilità di materiale;

- l'impresa dispone della maggior parte dei mezzi necessari per l'esecuzione dei lavori, i quali sono quasi completamente ammortizzati negli esercizi precedenti e non sono previsti noleggi;

- l'impresa risulta altamente specializzata nelle lavorazioni previste in appalto riuscendo quindi a ottimizzare costi e tempi di realizzazione;

- l'impresa ambisce anche all'ottenimento delle certificazioni per le SOA oltre alla sicura e rapida esigibilità del credito che garantiscono un veloce rientro dalle spese affrontate per realizzare il lavoro;

- la gestione familiare riesce ad ottimizzare anche le spese contabili e gestionali oltre che quelle operative in genere;

Considerato che sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala:

- la verifica di congruità ha lo scopo di appurare l'attendibilità di un'offerta sotto il profilo dell'idoneità della stessa ad assicurare, a dispetto del suo carattere anormalmente basso, prestazioni adeguate alle esigenze sottese alla commessa pubblica;

- le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;

- l'anomalia può anche riguardare il margine utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che una impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;

- si possono prendere in considerazione, fra l'altro, le giustificazioni che riguardano l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi nonché il metodo e le soluzioni adottate;

- la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tener conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;

- il giudizio sul cantiere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato e in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione

economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;

- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni addotte dall'impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

Considerato altresì che le spiegazioni di cui all'art. 97 del D.lgs. 50/2016 possono, in particolare, riferirsi a:

- l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;

- le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;

- l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Considerato altresì che:

- non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamento salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;

- non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

Si procede quindi all'analisi della documentazione trasmessa come sopra richiamata e dopo attento lavoro di valutazione l'offerta in esame viene ritenuta congrua per i seguenti motivi:


- le giustificazioni presentate risultano adeguate, esenti da vizi d'illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza;
- dalle stesse si rivela la congruità dei costi dichiarati che tengono conto della loro incidenza sull'offerta economica;
- per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia, per relazione, alle giustificazioni presentate dall'Impresa.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che la documentazione prodotta dall'impresa RONCAGLION GAROFFO GULIELMO a giustificazione del prezzo complessivo sia sufficiente a dimostrare la **congruità** dell'offerta presentata.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene riletto, confermato e sottoscritto alle ore 10,00.

Il Responsabile del Procedimento:

Geom. Stefano Riva



Il Responsabile dell'Area Tecnica:

Geom. Nadia Vallino



Il Direttore dei Lavori:

*Dott. Ing. Gianluca NOASCONO*



Il Titolare dell'Impresa:

*Sig. Guglielmo RONCAGLION GAROFFO*



